

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 11 (MOLA DI BARI – NOICATTARO – RUTIGLIANO) E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNO DI MATERNITA') E BONUS PER DISAGIO FISICO.**

L'anno duemila ventiquattro (2024) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_), nella sede municipale del Comune di Mola di Bari, con la seguente scrittura privata

**tra**

l'Ambito Territoriale Sociale n. 11, costituito dai Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano, in seguito nominato Ambito, rappresentato dal Dott. Mauro LA GRASTA, quale Responsabile Ufficio di Piano, in esecuzione del verbale di Delibera di Coordinamento Istituzionale n. \_\_\_/\_\_\_\_\_;

**e**

il \_\_\_\_\_, p. iva \_\_\_\_\_ iscrizione all'albo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) – via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante/Delegato (eventualmente: rappresentata dalla società di servizio..... con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante .....)

**PREMESSO che:**

- ✓ ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. P. C. M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma 4, del DM 21 dicembre 2000, n. 452 i Comuni possono stabilire collaborazioni con i CAF autorizzati, per assicurare l'assistenza necessaria, ai richiedenti di prestazioni sociali agevolate, attraverso la stipula di apposite Convenzioni;
- ✓ il Decreto 8 marzo 2013 del MLPS di concerto con il MIT, hanno definito l'elenco delle prestazioni sociali agevolate condizionate dall'ISEE;
- ✓ il D. P. C. M. 5 dicembre 2013 n. 159, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- ✓ ai sensi del predetto DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate, per la raccolta delle informazioni circa la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, deve utilizzare l'apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
- ✓ ai sensi della normativa vigente, l'INPS ha provveduto a stipulare apposita convenzione con i CAF per la raccolta e l'invio ad INPS medesima, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte, nonché la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'ISEE;
- ✓ in base all'art. 11 DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- ✓ ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 43, comma 1 e ss., come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. c) della L. 183/2011, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle PP. AA. previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi utili al reperimento delle informazioni o dati richiesti;

RITENUTO utile definire a livello di Ambito Territoriale Sociale una forma di collaborazione tra Comune e Centri di Assistenza Fiscale aventi sedi operative sul territorio dei comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano, al fine di assicurare parità di accesso agli utenti richiedenti le prestazioni sociali agevolate di competenza dei Comuni, nonché procedure omogenee di elaborazione di istruttorie amministrative correlate alle istanze;

EVIDENZIATO che al fine di garantire efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di individuare quale requisito che i CAF sottoscrittori devono detenere la convenzione con INPS ai fini della Dichiarazione Sostitutiva Unica, la trasmissione per via telematica dei dati ivi contenuti all'INPS ed il conseguente rilascio agli utenti dell'attestazione ISE ed ISEE del proprio nucleo familiare;

VISTI:

- ✓ l'Assegno di Maternità dei comuni, istituito dalla L. n. 488/98, ed oggi disciplinato dall'art. 74 del D. Lgs. 151/2001 "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*";
- ✓ il DM 28 dicembre 2007, recante "*Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute*" ha istituito un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus per disagio fisico);
- ✓ la deliberazione n. 897/2017/R/IDR dell'autorità per l'energia elettrica e il gas il sistema idrico approvava il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti economicamente disagiati in coerenza con il D. P. C. M. 13 ottobre 2016;
- ✓ come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto;
- ✓ lo stesso d. l. n. 124/2019, l'accesso al bonus per disagio fisico nulla cambia dal 1° gennaio 2021: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali dovranno continuare a fare richiesta presso i Comuni e/o i CAF delegati;
- ✓ la L. R. 14 marzo 2016, n. 3 "*Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva*";
- ✓ il R. R. 23 giugno 2016, n. 8 "*Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.*";

- ✓ il R. R. 19 febbraio 2018, n. 2 “*Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.*”;

RICHIAMATA la Delibera del Coordinamento Istituzionale n. \_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale il Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 11 ha approvato la presente Convenzione;

RITENUTO utile definire, a livello di Ambito Territoriale Sociale, una forma di collaborazione tra i Comuni e i Centri di Assistenza Fiscale aventi sedi operative sui territori, che consenta parità di accesso agli utenti richiedenti prestazioni sociali agevolate di competenza dei Comuni, nonché procedure omogenee di elaborazione di istruttorie amministrative correlate alle stesse istanze;

Tutto ciò premesso e confermato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti sottoscritte, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. L’oggetto della presente Convenzione è la definizione della collaborazione tra i soggetti stipulanti ai fini di orientare le persone e le famiglie mediante azioni mirate di informazione e di accompagnamento e facilitazione per l’accesso dei cittadini alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale connesse all’ISEE, attraverso la raccolta delle istanze e lo svolgimento da parte del CAF delle fasi di istruttoria.
2. Assistere il cittadino nella compilazione e nella raccolta di tutta la documentazione necessaria alla richiesta del beneficio e la relativa trasmissione, a mezzo telematico, agli Enti competenti.

#### **ART. 2 – PRESTAZIONI CONVENZIONATE**

1. Le attività di cui ai punti successivi sono da effettuarsi rispetto alle prestazioni agevolate di competenza del Comune.

A far data dal 1° gennaio 2025 e sino alla scadenza della presente Convenzione, fermo restando la possibilità di integrare le prestazioni, anche in applicazione di nuove normative e sulla base di successivi atti, in accordo tra le parti, l’elenco è costituito da:

- a) Concessione Assegno di Maternità di cui alla L. n. 488/98, ed oggi disciplinato dall’art. 74 del D. Lgs. 151/2001 “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*”;
- b) Accesso al bonus per disagio fisico per i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali;
- c) Ulteriori prestazioni sociali che dovessero essere oggetto di previsione normativa successiva;

#### **ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DAL CAF PER LA SOTTOSCRIZIONE**

I Centri di Assistenza Fiscale prima della stipula della presente Convenzione dovranno fornire all’Ambito Territoriale Sociale la seguente documentazione:

1. Copia dell'Autorizzazione dell'attività di assistenza fiscale;
2. Estremi della Convenzione stipulata con INPS per la gestione delle DSU ai fini ISEE;
3. Estremi fiscali e coordinate bancarie;
4. Indicazione del Responsabile per i rapporti con l'Ambito e i Comuni di riferimento;
5. Indicazione di eventuali società convenzionate alle quali i CAF abbia affidato lo svolgimento di tale attività;
6. Copia dell'eventuale procura speciale necessaria alla sottoscrizione della presente Convenzione da parte di un soggetto diverso dal Legale Rappresentante;
7. Copia della Polizza assicurativa;

#### **ART. 5 – OBBLIGHI DEI CAF**

I CAF sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a svolgere le seguenti attività per conto dei Comuni dell'ATS n. 11:

1. Per il servizio afferente alla richiesta di **Assegno di Maternità** il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
  - fornire ai cittadini richiedenti i modelli necessari per ottenere la prestazione richiesta;
  - accettare la domanda e la dichiarazione dei cittadini rilasciando l'attestazione provvisoria e la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, di cui all'art.4, comma 5 del D. Lgs. n. 109/98 e ss.mm, curandone la trasmissione telematica all'INPS, **entro 30 giorni** dall'autorizzazione del Comune competente, esclusivamente per coloro che risultassero beneficiari delle provvidenze di cui alla L. 448/98;
  - offrire assistenza tecnica agli utenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, nel rispetto delle normative in materia, attenendosi altresì agli standard di qualità, alle specifiche tecniche, ai tempi operativi, con propri operatori qualificati, tenendo nei confronti degli utenti comportamenti conformi al criterio di massima correttezza, diligenza e trasparenza, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al supporto tecnico fornito e liberandone contestualmente il Comune;
  - curare, a richiesta degli interessati e senza ulteriori oneri, la gestione degli aggiornamenti relativi alle dichiarazioni e alle certificazioni, provvedendo alla comunicazione delle variazioni medesime all'INPS;
  - rendere noto agli interessati, al momento dell'acquisizione della dichiarazione e della relativa documentazione, ai sensi della L. n. 675/96, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all'INPS ed al Comune, per il raggiungimento delle finalità previste dal D. lgs. n.109/98 e ss.mm. e dalla presente convenzione;
  - rappresentare ai cittadini che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e che, in ogni caso, gli enti erogatori eseguono verifiche presso l'Amministrazione Finanziaria, richiamando, altresì, l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci;

- rilasciare al richiedente apposita ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della/e istanza/e

2. Per il servizio afferente al **bonus per disagio fisico**, il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
- coadiuvare il cittadino nell'assistenza, compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- trasmettere alla piattaforma informatica SGATE i dati delle istanze richiedenti i bonus per disagio fisico;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda alla piattaforma informatica SGATE;
- informare gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione;

I dati acquisiti per le istanze relative alla richiesta di **Prestazioni Sociali Agevolate**, sono conservati per un periodo **non inferiore a 2 anni** in supporti cartacei o elettronici.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al **disagio fisico sono conservati dal CAF**, in formato cartaceo o elettronico, **per 10 anni** dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

3. **Eventuali ed ulteriori servizi** potranno essere specificati in base Ulteriori prestazioni sociali che dovessero essere oggetto di previsione normativa successiva.

#### **ART. 6 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY**

Per tutti i servizi resi il CAF:

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione del cittadino – utente per la formulazione delle istanze di accesso, il CAF sottoscrittore informerà gli interessati che le dichiarazioni e i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi ai soggetti attuatori per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

## **ART. 7 – OBBLIGHI DEI COMUNI**

1. I Comuni dell'ATS n. 11 si impegnano a:

- curare e diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare i servizi nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico;
- autorizzare i CAF, mediante comunicazione trasmessa in via elettronica, ad inviare telematicamente all'INPS le istanze di prestazioni agevolate;

Il CAF dichiara di **sollevare l'Ambito** rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nelle procedure adottate per tutte le pratiche oggetto della convenzione.

Qualora i cittadini interessati presentino ricorso al Comune contro il provvedimento che nega o revoca le prestazioni agevolate, il Comune chiamerà in causa il CAF quale terzo responsabile.

## **ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà durata a decorrere dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2026, rinnovabile per un ulteriore anno.

## **ART. 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

L'Ambito si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto mediante semplice comunicazione trasmessa a mezzo PEC, nel caso di gravi e reiterate inadempienze da parte del CAF.

## **ART. 10 - CORRISPETTIVI**

L'Ambito corrisponderà al CAF, per le pratiche richiedenti l'ottenimento delle Prestazioni Sociali Agevolate compilate ed inoltrate alla piattaforma informatica INPS, un corrispettivo dell'importo di € 5,00 (euro cinque) IVA inclusa per ogni pratica recepita dal sistema informatico INPS

Infine, l'Ambito corrisponderà al CAF, per il Bonus per disagio fisico, un corrispettivo dell'importo di € 1,50 (euro unoecinquanta) IVA inclusa per ogni pratica compilata, trasmessa e recepita dalla piattaforma informatica SGATE.

Il CAF si impegna a mantenere invariato il prezzo per tutta la durata della presente convenzione.

La liquidazione dei predetti corrispettivi sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura intestata e trasmessa al Comune di Mola (Capofila), alla quale dovranno essere allegati gli elenchi nominativi delle istanze elaborate dal CAF.

Il CAF si impegna, altresì, **a non richiedere al cittadino compensi aggiuntivi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della presente convenzione**, pena la risoluzione immediata della stessa, con eventuale segnalazione alle Autorità Giudiziarie.

Il pagamento sarà effettuato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa acquisizione d'ufficio, presso lo Sportello Unico Previdenziale, della posizione di regolarità con i versamenti previdenziali e assicurativi (DURC).

**ART. 11 - CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente Convenzione, il Foro competente sarà quello di Bari.

**ART. 12 - CLAUSOLE PARTICOLARI**

Il presente disciplinare non vincola l'Ambito ad un rapporto di esclusività con il CAF, pertanto il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente, con altri CAF presenti sul territorio, Convenzioni aventi per oggetto gli stessi servizi, agli stessi patti e condizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mola di Bari, lì \_\_\_\_\_

Per l'Ambito Territoriale Sociale n. 11 \_\_\_\_\_

Per il CAF \_\_\_\_\_